

COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE - DI PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA
E MESTIERI AFFINI

(Modello predisposto dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato
presso la Camera di Commercio di Brescia)

Approvato dal Consiglio Comunale con verbale n. 54 del 22/09/1980

Art. 1

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento (1) in conformità alle norme di cui alla legge 14/2/1963, n. 161, modificata con la legge 23/12/1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato articolo 2 della legge 1142.

Dette attività, se svolte presso il domicilio, oltre ai normali requisiti degli altri negozi, occorre che abbiano locali distinti, separati da quelli da quelli adibiti a civile abitazione, fra essi non direttamente comunicanti.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinanti canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia sentita la commissione di cui all'art. 3 (1) della legge 23/12/1970, n. 1142 e previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 23/12/1970, n. 1142, che sostituisce l'art. 2 della legge 14/2/1963, n. 161.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

(1) - Art. 3 della legge 23/12/1970 n. 1142 "Dopo l'art. 2 della legge 14/2/1963, n. 161 è inserito il seguente articolo 2bis".

"I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio non vincolante di una commissione comunale presieduta dal Sindaco e composta di 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato.

Art. 2

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso al Comitato Regionale di Controllo entro il termine di giorni 30 dalla notifica.

Art. 3

Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da astenersi in competente bollo e da presentarsi prima dell'allestimento del negozio, dovrà indicare:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. indirizzo preciso di residenza e del locale dove intende esercitare l'attività;
3. nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta dalla maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25/7/1956, n. 860, (società di fatto, società in nome collettivo, società cooperativa a responsabilità limitata) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di impresa da quella prevista dalla legge 860.

Alla domanda dovrà allegarsi, per le imprese che intendono iniziare l'attività, il seguente documento:

certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondamentalmente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge 25/7/1956, n. 860, sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale, riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in base ai requisiti di cui all'art. 2 della legge 23/12/1970, n. 1142.

Coloro che sono in attività all'entrata in vigore del presente regolamento, autorizzati regolarmente in base alla legge 14/2/1963 n. 161 o iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, possono continuare l'attività a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 4 del presente regolamento e dal comma 4° dell'art. n. 1.

Art. 4

L'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere autorizzata se non alla distanza minima fra tale esercizio e quelli preesistenti da determinarsi con deliberazione consiliare in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizi nelle imprese ed in conformità ai criteri dalla commissione di cui all'art. 2 bis della legge 23/12/1970, n. 1142.

L'accertamento verrà effettuato dagli organi di polizia municipale. Nell'ambito del territorio del Comune di Landiona, in relazione alla popolazione residente e fluttuante sarà possibile rilasciare n. 2 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per signora e n. 1 autorizzazioni per l'attività di barbiere. Tale limitazione potrà essere variata in qualunque momento in cui se ne reputi la necessità, previo parere della Commissione Comunale.

Art. 5

La perdita dei requisiti, previsti dalla legge 25/7/1956 n. 860, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene revocata in corso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, anche se il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale.

Art. 6

Tutti i negozi di barbieri, parrucchiere da signora e affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfestazione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di ml. 2, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti.

Art. 7

Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbieri, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini possono esercitare l'attività soltanto previo accertamento dell'Ufficiale sanitario circa l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente.

Art. 8

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

Art. 9

Gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bianco in perfetto stato di pulizia.

Art. 10

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

La disinfestazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.

art. 11

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso dei piumaccioli.

Art. 12

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924, n. 1938, e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Art. 13

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e far osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dall'autorità per la lotta contro le mosche.

Art. 14

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

Art. 15

Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18/6/1931, n. 773.

Art. 16

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale sanitario nei riguardi del nuovo locale ed ai requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 17

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per un quinquennio senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 della legge 23/12/1970, n. 1142.

Art. 18

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di toletta, il proprietario deve munirsi della licenza commerciale di cui alla legge 11/6/1971, n. 426.

Art. 19

I negozi di barbiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Gli ufficiali incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

All'interno dovrà essere esposto un cartello riguardante i suddetti orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.

Art. 20

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 - 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3/3/1934, n. 383, modificato dall'art. 3 della legge 12/7/1961, n. 603 e con la legge 3/5/1967, n. 317 con sanzione amministrativa da £ 10000 a £ 100000.

Art. 21

Il presente regolamento entra in vigore, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato, dopo l'approvazione del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi.